



COMUNE DI VIONE (BS)

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI, DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA E DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Approvato con deliberazione di C. C. n. 19 del 17.04.2009

SOMMARIO

TITOLO I GENERALITÀ'

- Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 - Classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Assimilabilità

TITOLO II MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

- Art. 4 - Competenze del comune
- Art. 5 - Area di espletamento del pubblico servizio, frequenza di raccolta
- Art. 6 - Modalità di raccolta, allestimento e modifica dei siti, risistemazione viaria
- Art. 7 - Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani indifferenziati
- Art. 8 - Autotrattamento della frazione umida (compostaggio domestico)
- Art. 9 - Raccolta differenziata
- Art. 10 - Conferimento dei rifiuti ingombranti, pneumatici, beni durevoli ed elettrici
- Art. 11 - Rifiuti pericolosi
- Art. 12 - Conferimento rifiuti urbani vegetali
- Art. 13 - Conferimento rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni
- Art. 14 - Raccolta e trasporto
- Art. 15 - Smaltimento

TITOLO III RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

- Art. 16 - Recupero di materiali e/o energia
- Art. 17 - Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta
- Art. 18 - Stazioni ecologiche attrezzate - definizione
- Art. 19 - Gestione delle stazioni ecologiche, generalità
- Art. 20 - Incentivi ed agevolazioni
- Art. 21 - Attività del volontariato

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 22 - Definizioni
- Art. 23 - Attività di gestione dei rifiuti urbani esterni
- Art. 24 - Gestione delle aree verdi pubbliche
- Art. 25 - Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio strade
- Art. 26 - Gestione viabilità invernale
- Art. 27 - Contenitori portarifiuti
- Art. 28 - Gestione dei rifiuti cimiteriali
- Art. 29 - Aree scoperte e luoghi di uso comune private
- Art. 30 - Terreni non edificati
- Art. 31 - Aree occupate da attività di commercio
- Art. 32 - Aree occupate da pubblici esercizi
- Art. 33 - Carico e scarico merci e materiali
- Art. 34 - Aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 35 - Manifestazioni pubbliche
- Art. 36 - Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti
- Art. 37 - Aree di sosta temporanea e ad uso speciale
- Art. 38 - Rifiuti abbandonati

TITOLO V

CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 39 - Procedimento sanzionatorio
- Art. 40 - Divieti e sanzioni

TITOLO VI

VARIE

- Art. 41 - Spurgo caditoie e pozzetti stradali
- Art. 42 - Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio
- Art. 43 - Deposito temporaneo di rifiuti da aree verdi
- Art. 44 - Entrata in vigore

TITOLO I

GENERALITÀ

Art. 1 - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e speciali assimilati destinati allo smaltimento o al recupero, determina i perimetri entro i quali è istituito il servizio e prevede norme atte a garantire una adeguata gestione dei rifiuti.
2. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel rispetto del D.Lgs. n. 152/06.
3. Costituiscono oggetto del presente regolamento:
 - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria e dell'ambiente in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - c) le norme per la determinazione dei parametri entro i quali è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati, le modalità e la periodicità della raccolta stessa all'interno e all'esterno del perimetro suddetto;
 - d) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e speciali assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - e) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione di particolari rifiuti e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione;
 - f) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento nelle more dell'emanazione dei criteri previsti dall'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 152/06.
4. Sono comunque considerati rifiuti urbani e speciali assimilati, ai fini della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio, tutti i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ovvero, di qualunque natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico.

Art. 2 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. Per rifiuto si intende una qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A, parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi. Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

2. Sono RIFIUTI URBANI:

- a) **i rifiuti domestici**, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) **i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani** per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. n. 152/06 e del successivo art. 3;
- c) **i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade**;
- d) **i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche** o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) **i rifiuti vegetali** provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) **i rifiuti cimiteriali** provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

3. Sono RIFIUTI SPECIALI:

- a) **i rifiuti da attività agricole e agro - industriali**;
- b) **i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione**, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'art. 186 del D.Lgs. n. 152/06;
- c) **i rifiuti da lavorazioni industriali**;
- d) **i rifiuti da lavorazioni artigianali**;
- e) **i rifiuti da attività commerciali**;
- f) **i rifiuti da attività di servizio**;
- g) **i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti**, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h) **i rifiuti derivanti da attività sanitarie**;
- i) **i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti**;
- j) **i veicoli a motore**, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k) **il combustibile derivato da rifiuti**;
- l) **rifiuti speciali assimilabili agli urbani** qualora la produzione annua superi i limiti quantitativi previsti dall'articolo 3 del presente Regolamento.

4. Sono RIFIUTI PERICOLOSI i rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D, parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3 – ASSIMILABILITÀ

- 1. In attesa dell'emanazione delle norme statali e regionali concernenti i criteri di assimilazione dei rifiuti speciali, si assumono i criteri qualitativi e quantitativi di cui ai prossimi commi.

2. Provenienza:

- 2.1. Lavorazioni artigianali;
- 2.2. Attività commerciali;
- 2.3. Attività di servizio, ivi compresi i rifiuti da attività sanitarie di cui all'art. 184, comma 3, lett. h) del D.Lgs. n. 152/06, limitatamente a quelli derivanti da uffici amministrativi, studi e locali pertinenziali ed accessori, quali cucine, bar interni, mense per il personale dipendente, locali di ritrovo e di attesa, esclusi comunque i rifiuti derivanti da ambulatori, laboratori, sale operatorie e reparti di cura e degenza e gli altri rifiuti sanitari, anche non pericolosi, per la cui gestione siano in vigore o vengano dettate specifiche prescrizioni normative;
- 2.4. Attività agricole di cui all'art. 184, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n. 152/06, limitatamente alle attività florovivaistiche con annessa commercializzazione dei prodotti svolte su area urbana comunque comprese nell'area di espletamento del pubblico servizio – all'interno di serre coperte, con esclusione, comunque, dei rifiuti derivanti da attività agrocolturali e agroindustriali, salve in questo caso, le eventuali superfici dei locali per la commercializzazione al dettaglio dei prodotti dell'attività di trasformazione, sempre che risultino comprese nell'area di espletamento del servizio;
- 2.5. Uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, locali accessori, mense interne di attività industriali;

NON SONO IN OGNI CASO ASSIMILABILI ai rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 152/06:

- a) i rifiuti che si formano nelle aree produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico;
- b) i rifiuti che si formano nelle strutture di vendita con superficie due volte superiore ai limiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 114 del 1998.

3. Criteri qualitativi: sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che soddisfino le condizioni di assimilabilità di cui al presente elenco:

- imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta e/o plastica, fogli di plastica, carta e cellophane, cassette, pallets, bancali;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva e simili;
- frammenti di manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- rifiuti ingombranti composti da materiali non pericolosi;

- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche;
- moquette, linoleum, tappezzerie e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti in stucco e gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione alimentare, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorate, anche inscatolati o comunque imballati, scarti della lavorazione della frutta e degli ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) derivanti da lavorazioni;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione dei principi attivi.

4. **Criteri quantitativi:** sono assimilati agli urbani i rifiuti conferiti al servizio di raccolta da ciascuna utenza non domestica qualora la produzione annua degli stessi non superi il limite quantitativo che si desume dalla seguente formula:

$$Q = S \times (T - 10\%) / C$$

S = superficie a ruolo

T = tariffa €/mq applicata all'attività per l'anno in oggetto

C = costo €/ql per lo smaltimento dei rifiuti

Q = quantità rifiuti assimilabili

5. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani, nei modi stabiliti dal relativo regolamento.
6. Ai rifiuti di origine agricola, nel caso in cui la gestione sia stata definita da accordi di programma, verrà applicata una speciale tariffa.
7. Le utenze non domestiche dovranno provvedere in proprio e a proprie spese allo smaltimento dei rifiuti non assimilati.

TITOLO II

MODALITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Art. 4 - COMPETENZE DEL COMUNE

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme della gestione in economia o mediante affidamento a terzi o nelle forme previste dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. Il Comune sul proprio territorio effettua il servizio di raccolta nelle forme e con le modalità atte a garantire un sistema efficiente ed economico dell'erogazione del servizio, nonché opera con l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti urbani e dell'incentivazione alla raccolta differenziata e al recupero dei materiali.
3. Il Comune, in collaborazione con il Gestore, definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento e raccolta differenziata) dei rifiuti urbani interni, esterni, speciali assimilati, e stabilisce:
 - a) le articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b) in attuazione anche di norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio;
 - c) il numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
 - d) che sia assicurata la vigilanza per la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza, attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
 - e) la promozione dell'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi.

Art. 5 - AREA ESPLETAMENTO SERVIZIO, FREQUENZA RACCOLTA

1. La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati viene svolta nell'ambito del territorio comunale, entro la zona di raccolta comprendente i centri abitati e gli insediamenti sparsi, dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
2. Le modalità di raccolta, il numero dei contenitori, le relative capacità, dovranno risultare adeguati in relazione alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire, nonché alle frequenze operative.
3. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non servite dal servizio di raccolta deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento, in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti nel punto di raccolta più vicino.

4. I rifiuti speciali assimilati agli urbani, di cui all'art. 3 del presente Regolamento, possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle degli urbani; i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite.

Art. 6 – MODALITA' DI RACCOLTA , ALLESTIMENTO E MODIFICA DEI SITI, RISISTEMAZIONE VIARIA

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, nonché per la raccolta differenziata, si provvederà mediante l'utilizzo di contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune). Detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico, e non dovranno fungere da barriere architettoniche per i disabili. Per la raccolta differenziata è altresì previsto il metodo porta a porta.
2. Sono ammessi contenitori in area privata, previo accordo/consenso scritto del Comune e/o del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani per le quali sia disagiata il conferimento ordinario. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.
3. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
4. E' vietato modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, salvo diverso accordo con il Comune e/o Gestore.
5. Durante gli interventi di risistemazione viaria dovranno essere previsti nuovi punti di raccolta o nuove dislocazioni per i contenitori. Delle nuove dislocazioni si dovrà fare opportuna pubblicità.
6. Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente, di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la Società che gestisce tali interventi deve darne comunicazione preventiva al Comune e concordare soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

Art. 7 - NORME GENERALI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI INDIFFERENZIATI

1. I rifiuti urbani e i rifiuti speciali assimilati agli urbani indifferenziati, esclusi gli **ingombranti**, devono essere conferiti a cura del detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o

cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:

- a) esclusivamente negli appositi **contenitori pubblici** lasciando i rifiuti chiusi negli appositi sacchetti neri;
- b) è vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti indifferenziati:
 - rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolte differenziate;
 - rifiuti ingombranti;
 - rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità;
 - sostanze liquide;
 - materiali accesi;
 - materiali che possono arrecare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (es. materiali metallici, plastici e materiale edilizio);
- c) è vietato depositare i rifiuti a terra accanto ai contenitori, anche se questi ultimi risultano saturi.

Art. 8 - AUTOTRATTAMENTO DELLA FRAZIONE UMIDA (Compostaggio domestico)

1. Il Comune consente e favorisce il corretto compostaggio domestico della frazione umida, purché eseguito con le modalità di seguito illustrate.
2. Ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare.
3. Non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano arrecare danno all'ambiente o creare pericoli di ordine igienico-sanitario.
4. Coloro che effettuano compostaggio domestico devono consentire, secondo le modalità di Legge, il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte del personale autorizzato dal Comune ed identificabile.

Art. 9 – RACCOLTA DIFFERENZIATA

1. Il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
 - Diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
 - Favorire il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - Migliorare i processi tecnologici degli impianti di recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
 - Ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
 - Favorire il recupero di materiali e energia anche nella fase di smaltimento finale.

2. Il Comune promuove l'organizzazione del servizio di raccolta per il conseguimento degli obiettivi di incremento della raccolta differenziata, anche attuando sistemi di raccolta e differenziazione sperimentali.
3. La raccolta differenziata viene effettuata con le seguenti modalità:
 - a. **Raccolta porta a porta** per le tipologie per le quali il servizio è stato attivato:
 - lasciando i rifiuti chiusi negli **appositi** sacchetti secondo le disposizioni fornite;
 - è vietato immettere i rifiuti indifferenziati nel medesimo sacchetto della raccolta differenziata;
 - è vietato immettere nei sacchetti della differenziata sostanze liquide, materiali accesi, materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta;
 - i sacchetti devono essere esposti non prima delle ore 21 del giorno precedente e non oltre le ore 8 del giorno di raccolta;
 - qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni dovranno essere ritirati ed esposti il giorno fissato per la raccolta. In tale caso il Gestore provvederà a darne notizia;
 - Il soggetto che effettua il servizio non provvederà al ritiro dei sacchetti con contenuto non conforme alla tipologia di raccolta o depositati in orari o in luoghi non conformi al presente regolamento.
 - b. **Raccolta con contenitori pubblici:**
 - I contenitori dovranno essere:
 - Posizionati a cura dell'affidatario del servizio di intesa con il Comune in area pubblica idonea, in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione ed essere mantenuti a cura dello stesso;
 - Essere puliti a cura dell'affidatario attraverso lavaggi e disinfezioni;
 - Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenza di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico;
 - I titolari delle attività di cui sopra, nonché i responsabili di enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori, collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
 - c. **Raccolta presso stazioni ecologiche attrezzate (isole ecologiche) o presso piattaforme ecologiche** nei giorni e negli orari stabiliti e previa autorizzazione del Comune se prevista.

Art. 10 – CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI, PNEUMATICI, BENI DUREVOLI ED ELETTRICI

1. I rifiuti ingombranti, pneumatici, e i beni durevoli non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta né devono essere abbandonati sui marciapiedi o sulle strade.

2. Il conferimento deve avvenire con consegna diretta, previa eventuale autorizzazione del Comune, presso i centri di raccolta negli orari e giorni stabiliti.
3. Il Comune può attivare i servizi di raccolta anche presso il domicilio dell'utente nelle forme che riterrà idonee.

Art. 11 – RIFIUTI PERICOLOSI

1. I rifiuti urbani pericolosi riportati nell'allegato D parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., provenienti da cittadini e famiglie, dovranno essere conferiti direttamente ai centri di raccolta nelle ore e nei giorni stabiliti.
2. I rifiuti pericolosi, provenienti da enti o imprese, dovranno essere smaltiti dagli stessi produttori ricorrendo ad operatori specializzati nel settore.

Art. 12 – CONFERIMENTO RIFIUTI URBANI VEGETALI

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio i residui da potatura e sfalcio di giardini, orti ed aree alberate, costituenti pertinenza di edifici privati, se non smaltibili tramite compostaggio domestico, devono essere conferiti presso i centri di raccolta.
2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente in modo da ridurre la volumetria.
3. E' vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti.

Art. 13 – CONFERIMENTO RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti dovranno essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere inviati al recupero e allo smaltimento in conformità alle prescrizioni delle normative vigenti.

Art. 14 - RACCOLTA E TRASPORTO

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti saranno effettuati con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al

Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio.

3. Il servizio di raccolta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con cadenza prefissata, in caso di festività infrasettimanale la raccolta potrà essere anticipata o posticipata.

Art. 15 – SMALTIMENTO

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle Autorità competenti.
2. Tutti i rifiuti raccolti sia tal quali che in modo differenziato saranno pesati prima di inviarli a recupero o a smaltimento e la pesatura sarà effettuata a cura del Gestore. I dati delle pesature e dei quantitativi dovranno essere comunicati dal Gestore al Comune.

TITOLO III

RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Art. 16 - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente.
2. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio Raccolta dei rifiuti urbani per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, tenendo conto altresì della esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla Legge.

Art. 17 - PROVVEDIMENTI ATTI A CONDIZIONARE LA COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA DEI RIFIUTI CONFERITI ALL'ORDINARIO SERVIZIO DI RACCOLTA

1. In relazione alle finalità di cui all'art. 1 del presente Regolamento, con particolare riferimento all'efficienza del recupero energetico e alla tutela igienico-sanitaria ed ambientale dell'incenerimento dei rifiuti, qualora richiesto dal Gestore o dal Servizio di Incenerimento, il Sindaco con proprie ordinanze può dettare disposizioni finalizzate alle limitazioni circa il conferimento di rifiuti scarsamente compatibili con l'incenerimento degli stessi o tali da influire negativamente sulla qualità delle emissioni, in particolare per:
 - a) rifiuti a basso potere calorico;
 - b) rifiuti o particolari classi di rifiuto ad alto tenore di cloro organico;
 - c) altri rifiuti che possono emanare elementi dannosi in fase di combustione.

Art. 18 - STAZIONI ECOLOGICHE – DEFINIZIONE

1. Ai sensi della normativa vigente si intende per stazione ecologica un'area attrezzata presso la quale possono essere conferiti carta, cartone, vetro, plastica e tutte quelle categorie di rifiuti che saranno previste ed autorizzate ad essere accettate. Le norme vigenti individuano tre tipi di stazioni ecologiche:
 - **stazione base:** area non custodita, accessibile di norma ai privati cittadini, dove sono generalmente concentrati contenitori per una o più tipologie di rifiuti (generalmente campane e cassonetti);
 - **stazione ecologica attrezzata** (isola ecologica): centro custodito e attrezzato in cui conferiscono sia i privati cittadini che i titolari di attività produttive, dove avviene lo stoccaggio ed è anche possibile effettuare alcune operazioni di pretrattamento e trattamento sui rifiuti (generalmente strutture a rilevanza Comunale);

- **piattaforme ecologiche:** veri e propri centri di trattamento dove si realizzano tutte le operazioni necessarie per rendere collocabili le diverse frazioni raccolte (generalmente strutture e rilevanza sovracomunale).

2. Caratteristiche della Stazione base:

- a) la stazione base deve indicativamente consentire il conferimento dei seguenti materiali: carta, vetro, plastica, lattine di alluminio, pile esauste, abiti, scarpe, ecc.;
- b) i contenitori della stazione base sono costituiti dagli usuali contenitori della raccolta stradale (campane, cassonetti ecc.);
- c) sarà realizzata con pavimentazione, per poterne assicurare una facile pulizia, e ove sia possibile e per ragioni di arredo urbano, potrà essere schermata mediante inserimento di barriere vegetali o artificiali, e munita di appositi cartelli segnaletici e di tabelle che illustrino agli utenti le corrette operazioni da svolgere per l'uso della stazione stessa;
- d) i privati cittadini vi potranno conferire i rifiuti differenziati.

3. Caratteristiche della Stazione ecologica attrezzata (isola ecologica): è un'infrastruttura a servizio non solo dei privati cittadini ma anche delle attività commerciali ed artigiane e consentirà l'accettazione dei rifiuti previsti nell'Autorizzazione della Provincia e/o Regione. Indicativamente dovrebbero essere accettati i seguenti materiali:

- materiale verde (potatura, sfalci, ecc.);
- materiale secco (carta, vetro, plastica, alluminio, ferro, ecc.);
- beni ingombranti e durevoli di origine domestica (mobili, elettrodomestici, ecc.);
- rifiuti speciali assimilati;
- eventuali rifiuti urbani e/o particolari purché autorizzati e compatibili con la struttura.

- a) La stazione ecologica attrezzata sarà recintata e custodita durante gli orari di apertura agli utenti.
- b) Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, e dovrà, inoltre, provvedere alle normali operazioni di pulizia della stazione.
- c) La stazione potrà essere dotata di un piccolo box ad uso ufficio dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, e potranno ottemperare alle formalità amministrative.

4. La Piattaforma ecologica costituisce un vero e proprio terminale a cui far confluire materiali della raccolta differenziata organizzata sul territorio al fine di consentirne il recupero o lo smaltimento. Anche la Piattaforma ecologica dovrà essere in possesso di idonea autorizzazione rilasciata dalla Provincia o dalla Regione.

Art. 19 - GESTIONE DELLE STAZIONI ECOLOGICHE, GENERALITA'

1. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Comune predispone un adeguato numero di stazioni ecologiche "base" ed "attrezzate".

2. Gli utenti saranno opportunamente informati sulle modalità di conferimento dei materiali e sugli orari di apertura delle "stazioni ecologiche attrezzate" tramite appositi comunicati.
3. E' vietato l'abbandono dei rifiuti al di fuori ed a fianco dei contenitori o nelle prossimità delle stazioni ecologiche.
4. Il personale addetto alla gestione e custodia opererà nel rispetto delle normative vigenti e provvederà:
 - a) ad assicurare la manutenzione e pulizia dei contenitori e di tutta l'area da eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasbordo;
 - b) ad inoltrare al Comune, se richiesto, un rendiconto sui quantitativi e tipologie dei materiali entrati e sulla loro destinazione.

Art. 20 - INCENTIVI ED AGEVOLAZIONI

1. Per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati, si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:
 - a) attestati di benemerenzza: potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - b) premi materiali: potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa;
 - c) contributi ai Cittadini per l'acquisto di composte o attrezzature tese alla riduzione o differenziazione dei rifiuti.
2. Saranno inoltre prevedibili, per la raccolta differenziata, agevolazioni tariffarie, nel rispetto di quanto sarà riportato nel Regolamento per la Tassa smaltimento Rifiuti Urbani.

Art. 21 - ATTIVITÀ DEL VOLONTARIATO

1. Il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
2. Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta quelli delle Associazioni, Gruppi o Enti che si ispirano a scopi sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato.
3. Per collaborare alla raccolta i soggetti di cui al comma precedente debbono concordare con il Comune, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghe attività.

TITOLO IV

NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 22 – DEFINIZIONI

1. Per i rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.

Art. 23 - ATTIVITA' DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

1. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a:
 - aree verdi pubbliche;
 - spazzamento e lavaggio stradale;
 - contenitori porta rifiuti;
 - rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati su aree pubbliche comunali;
 - rifiuti cimiteriali.

Art. 24 - GESTIONE DELLE AREE VERDI PUBBLICHE

1. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

Art. 25 - GESTIONE DEL SERVIZIO DI SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

1. La gestione dei rifiuti urbani esterni viene effettuata:
 - nelle strade e piazze classificabili comunali;
 - nei tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i tratti edificati su entrambi i lati);
 - nelle strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - a) essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta;
 - b) essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - c) essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).
2. Il servizio non viene svolto per i rifiuti derivanti dalle attività di pulizia delle rive e delle acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali e delle scarpate di strade che siano gestite da altri Enti.

3. La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento e lavaggio vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente Regolamento.
4. Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Art. 26 - GESTIONE VIABILITÀ INVERNALE

1. In caso di precipitazioni nevose, il Comune si renderà parte attiva e diligente ai fini di mantenere agibile la rete viaria di primaria importanza, interessata dal traffico veicolare, e la viabilità montana, nei limiti delle possibilità previsionali e nei limiti delle norme della buona tecnica.
2. Il servizio di viabilità invernale durante le nevicate sarà svolto in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi, ove sia possibile tecnicamente l'intervento di mezzi operativi.
3. Le modalità di effettuazione del servizio sono definite con il Gestore.
4. E' fatto obbligo ai proprietari, conduttori e/o frontisti di stabili od aree, in presenza di neve e/o ghiaccio, di rendere agibile in condizioni di sicurezza ottimali i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali e carrabili prospicienti i singoli edifici, aree e negozi.
5. Sarà garantito lo sgombero dei marciapiedi comunali, degli accessi alle scuole pubbliche e dei centri per anziani e disabili.
6. E' vietato ammassare neve sulla pubblica via o in prossimità di passaggi pedonali.

Art. 27 - CONTENITORI PORTARIFIUTI

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori / cestini porta rifiuti.
2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), salvo se espressamente concesso.

Art. 28 - GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI

1. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dai rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale.
3. L'eventuale stoccaggio o deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi previsti dal comma 2.
4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti autorizzati.
5. Rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali quali materiali lapidei, inerti, oggetti metallici, carta, plastica, fiori, ecc, devono essere, dove è possibile, riutilizzati nella struttura cimiteriale, avviati al recupero o smaltiti con le corrette modalità ed in modo differenziato.
6. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 29 - AREE SCOPERTE E LUOGHI DI USO COMUNE PRIVATE

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentita la sezione provinciale di ARPA, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 30 - TERRENI NON EDIFICATI

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Art. 31 - AREE OCCUPATE DA ATTIVITA' DI COMMERCIO

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.
3. Le aree in concessione sono soggette a tassazione (tariffa), per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.

Art. 32 - AREE OCCUPATE DA PUBBLICI ESERCIZI

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi i cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Art. 33 - CARICO E SCARICO MERCI E MATERIALI

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area ed alla completa rimozione di eventuali rifiuti

prodotti al termine di ogni operazione.

2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal Gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché di procedere al sanzionamento ai sensi di Legge e di Regolamento.

Art. 34 - AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto, sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
3. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, conferendo in modo differenziato a smaltitori autorizzati i rifiuti prodotti dall'attività di cantiere.
4. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.
5. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al comma 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Art. 35 - MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

1. Gli Enti Pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi cittadino o gruppo di cittadini intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, ecc. o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc. su strade, piazze, aree pubbliche, sono tenuti a provvedere direttamente, attraverso accordo con il Gestore, alla pulizia di dette aree dopo l'uso nonché alla rimozione e smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione.
2. Gli oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico saranno addebitati ai promotori delle manifestazioni.

Art. 36 - AREE ADIBITE A LUNA PARK, CIRCHI, SPETTACOLI VIAGGIANTI

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi è tenuto, durante l'utilizzo, quotidianamente e al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.

2. In particolare dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti, e dovranno provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso.

Art. 37 - AREE DI SOSTA TEMPORANEA E AD USO SPECIALE

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente Regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite ordinanze sindacali.
2. Tutti gli oneri derivanti da interventi straordinari relativi allo smaltimento dei rifiuti ed alla pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti i quali sono responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.

Art. 38 - RIFIUTI ABBANDONATI

1. Ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti accertano, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.
2. In caso di inadempienza il Sindaco dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati fissando un termine affinché questi provvedono alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.

TITOLO V

CONTROLLI SANZIONI E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 39 - PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

1. Alla repressione dei fatti costituenti violazione ai divieti della norma e del presente Regolamento provvedono, oltre agli Agenti di Polizia municipale, Polizia Giudiziaria, Agenti e Funzionari incaricati dal Sindaco, anche appartenenti al soggetto Gestore del servizio rifiuti.
2. I soggetti di cui al comma precedente possono identificare, anche attraverso la richiesta di documenti, coloro i quali pongano in essere i comportamenti costituenti violazione della Legge e del Regolamento, nonché redigere verbale sulle infrazioni rilevate.

Art. 40 - DIVIETI E SANZIONI

1. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente Regolamento:
 - a) è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati coperti e scoperti, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi - solido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti; il medesimo divieto vige per le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, nonché i cigli delle strade;
 - b) è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
 - c) è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica;
 - d) è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - e) è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
 - f) è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (cestini getta rifiuti). Tali contenitori non dovranno essere altresì utilizzati per il conferimento di altre tipologie di rifiuti;
 - g) è vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - h) è vietato esporre i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze alle proprietà altrui;
 - i) è vietata l'immissione dei rifiuti sciolti all'interno dei contenitori; tali rifiuti devono essere contenuti in appositi involucri protettivi;
 - j) è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
 - k) è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;

- l) è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti;
 - m) è vietato ribaltare e danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato;
 - n) è vietato il conferimento di materiali, oggetto di raccolta differenziata, in contenitori diversi da quelli specificatamente previsti o con forme comunque non consentite;
 - o) il conferimento, specie se consuetudinario, di rifiuti nei contenitori o nei punti di raccolta del territorio comunale da parte di cittadini e/o ditte con residenza o sede in altri Comuni.
2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti o le limitazioni imposte dal presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00.
 3. Nel caso in cui l'organo accertante lo riterrà necessario potrà altresì applicare la sanzione accessoria del ripristino dello stato dei luoghi. In caso di inottemperanza sarà disposto il ripristino d'ufficio con successiva rivalsa sull'obbligato.
 4. Le sanzioni saranno applicate secondo quanto disposto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

TITOLO VI

VARIE

Art. 41 - SPURGO CADITOIE E POZZETTI STRADALI

1. L'attività di spurgo caditoie e pozzetti stradali è regolamentata da contratto di servizio separato.

Art. 42 - RIVENDITORI AL DETTAGLIO DI BATTERIE ED OLIO MINERALE

1. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.
2. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
3. I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato e le batteria secondo le modalità di cui ai precedenti commi o presso le isole ecologiche appositamente attrezzate.

Art. 43 - DEPOSITO TEMPORANEO DI RIFIUTI DA AREE VERDI

1. Al fine di fare fronte ad improvvise necessità operative, in particolare nel periodo invernale, potrà essere utilizzata un'apposita area, da adibire a deposito temporaneo di ramaglie provenienti da aree pubbliche o private.

Art. 44 - ENTRATA IN VIGORE

1. Sono abrogate eventuali norme regolamentari precedenti all'adozione del presente e tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento diventa esecutivo dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.